Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 4 luglio 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 9 aprile 1949
registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1949
registro Presidenza n. 27, foglio n. 390.

MEDAGLIA D'ORO

DANIELI Antonio fu Alessandro e di Pernar Antonia, nato a Isola di Pago (Dalmazia) nel 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano diciottenne si batteva valorosamente in montagna ed in pianura senza mai risparmiarsi e sempre primo ove più ferveva la lotta Partecipava a numerosi audaci colpi di mano e di ardite azioni di sabotaggio, di esempio ai compagni per ardore combattivo e per supremo sprezzo del pericolo. Offertosi volontario per compiere una rischiosa missione in una zona controllata dal nemico, veniva catturato e sottoposto ad inumane sevizie perchè denunciasse i nomi dei compagni di lotta. Le giovani carni furono dilaniate e bruciate con tizzi ardenti, i suoi occhi furono strappati col freddo occiaio delle baionette, ma dalla sua bocca non usci che la sola invocazione per la Patria amata e al grido di « Viva l'Italia » offrì il sacrificio della sua giovane esistenza. — Vascon di Carbonera, 16 novembre 1944.

DRUSIN Terzo fu Antonio e di Passon Eugenia, nato a Manzano (Udine) nel 1913 partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane insegnante benchè gravemente mutilato negli arti, si arruolava volontario nelle file partigiane supplendo con la volontà, l entusiasmo e l abnegazione alla minorazione del suo fisico. Organizzatore e trascinatore di incomparabile ascendente ebbe largo seguito di giovani che accorsero ad impugnare le armi per la redenzione della Patria Durante due azioni di particolare rischio non esitava ad assumere la direzione del combattimento e dopo aver organizzato la difesa e diretto i contrattacchi, con audace intervento personale nella mischia, riusciva a proteggere il ripiegamento dei compagni che erano per essere sopraffatti dal nemico preponderante. Catturato in seguito a delazione e sottoposto per due settimane ad inenarrabili torture, sopportava fieramente gli strazi più atroci piuttosto che palesare i nomi e le responsabilità dei compagni di lotta. Ridotto ammasso informe di carne e di sangue e allo stremo di ogni resistenza, veniva finito con raffiche di mitra ed il suo corpo gettato nel fiume. — Zona di Pordenone, febbraio 1944-dicembre 1944

LORI Terzo fu Domenico e fu Manetti Giovanna, nato a Alfonsine (Ravenna) nel 1913, partigiano combattente (*alla memoria*). — Commissario di guerra di una compagnia partigiana, alla testa di quaranta compagni organizzava la resistenza di un posto avanzato per ritardare la marcia di una grande unità tedesca. Attaccato da forze preponderanti rispondeva col fuoco delle poche armi di cui disponeva alla massa di fuoco nemico, riuscendo con la sua indomita passione ad infervorare i compagni che valorosamente seppero tener fronte alla travolgente avanzata dell'avversario. Ferito una prima volta non volle abbandonare il suo posto di combattimento e nel momento in cui era per essere sopraffatto dal nemico, levatosi in atto di suprema sfida, cadeva mortalmente colpito da una raffica di mitraglia, trovando negli spasimi dell'agonia la forza di rivolgere il suo ultimo saluto alla Patria. — Biserno, 12 aprile 1944.

MEDAGLIA D'ARGENTO

BOTTONELLI Medardo fu Natale e fu Fanti Olga, nato a Bologna nel 1914, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente della guerra di liberazione partecipava a numerosi fatti d'arme distinguendosi per coraggio e sprezzo del pericolo. Sempre alla testa della sua indomita compagnia, primo fra i primi attaccava e contrattaccava senza mai evitare le soverchianti forze nemiche. Circondato con i suoi compagni da un numeroso gruppo tedesco condusse eroicamente la difesa a tutta oltranza fino all'ultima cartuccia, finchè ferito, piuttosto che arrendersi, si lanciava contro il nemico brandendo come clava il moschetto. Colpito al petto da una raffica di mitraglia cadeva da eroe gridando « Viva l'Italia ». — Zona di Castenaso, 20 ottobre 1944.

COSTELLA Ugo fu Luigi e di Segat Ada, nato in America nel 1923; partigiano combattente (*alla memoria*). — Orfano di guerra e mutilato di una gamba fu fra i primi della sua gente

nella lotta per la redenzione dell'Italia. Nascondendo comunicazioni ed ordini nell'arto artificiale fu staffetta instancabile fra le varie formazioni e non esitò, nonostante la grave mutilazione, a partecipare ad audaci atti di sabotaggio primo fra i primi in ogni ardimento, di esempio a tutti per indomita volontà di combattere lo straniero. Catturato durante un agguato, subì vilipendio e percosse, ed appeso per il mento sulla pubblica piazza del paese, lanciava un'ultima sfida al nemico, finchè un colpo gli abbreviò il martirio. Esalava l'estremo respiro invocando la Mamma e la Patria e vaticinando vicina l'ora della Vittoria. — Treviso Godena di Sant'Urbano, 3 ottobre 1944.

DEZIO Giuseppe fu Giovanni e fu Di Giacomo Rachele, nato a Monte Silvano (Ancona) nel 1877, generale dei carabinieri, partigiano combattente (*alla memoria*). — Devoto al culto del dovere e della Patria lungamente servita nell'Arma fedelissima, rispondeva con giovanile ardore all'appello dell'Italia vilipesa e calpestata dall'oppressore. Con elevato senso del dovere, con consapevole abnegazione e con sprezzo di ogni pericolo si dedicava alla organizzazione e al potenziamento dei nuclei di resistenza armata e di uno speciale servizio assistenza morale e materiale ai combattenti clandestini della libertà. Catturato dalle S.S. tedesche durante le giornate insurrezionali e condannato alla fucilazione affrontava con fermezza il plotone di esecuzione fiero di suggellare col sacrificio della vita le gloriose tradizioni della sua Arma. — Padova, 28 aprile 1945.

PELUFFO Stefano di Gian Battista, nato a Savona nel 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — Instancabile cospiratore, fu tra i primi ad iniziare la lotta contro i nazi-fascisti e con azione persuasiva ed entusiasta svolgeva efficace propaganda nelle file di una grande unità dell'esercito fascista riuscendo ad ottenere numerose diserzioni. Organizzatore delle squadre d'azione effettuava atti di sabotaggio e colpi di mano che procurarono ai partigiani ingente quantitativo di armi e di munizioni, dimostrando di possedere elevate qualità di coraggio e di sprezzo del pericolo. Arrestato e seviziato non tradiva i compagni di lotta e dopo nove giorni di martirî, sostenuti con stoica fierezza, affrontava il plotone di esecuzione che stroncò la sua eroica giovinezza. — Savona, 8 settembre 1943-1° novembre 1944.

TASSO Giovanni di Valente e di Mora Libera, nato a San Bellino (Rovigo) nel 1908, partigiano combattente (*alla memoria* — Nelle epiche giornate della lotta partigiana, a capo di un gruppo di valorosi partecipava a cruenti fatti d'arme dando prova di valore e sprezzo del pericolo. Durante un'aspra azione di rastrellamento condotta da soverchianti forze nazi-fasciste veniva catturato. Inutilmente offerse la sua vita per risparmiare quella di innocenti ostaggi e dopo essere stato costretto ad assistere al massacro dei compagni, veniva a sua volta fucilato. Cadeva al grido di Viva l'Italia e la libertà. Fulgido esempio di generoso altruismo, magnifica figura di eroico popolano — Villamarzana, 14 ottobre 1944.

CARROZZINI Mario di Giacomo e di Sacca Evelina, nato a Gioia del Colle (Bari) nel 1915, partigiano combattente. — Combattente audace e valoroso organizzava un gruppo armato di Polacchi, Neozelandesi, Francesi e Russi e lo guidava in ardite azioni contro i nemici dell'Italia. Costituito successivamente un glorioso battaglione partigiano sapeva trascinarlo alle più audaci gesta, riuscendo sempre a sottrarlo agli intensi rastrellamenti tedeschi. Catturato riusciva arditamente ad evadere e benchè perseguitato dalla polizia restava al suo posto di combattimento fino al termine della lotta. Nelle giornate della insurrezione conduceva il suo battaglione in cruenti azioni che preservarono dalla distruzione le più importanti opere d'arte della zona montana. Passo Tonale Alta Valle di Non, settembre 1943-aprile 1945.

DAL POZZO Pietro fu Antonio e di Zucchetta Giovanna, nato a Negrisia (Treviso) nel 1898, partigiano combattente. — Volontario della libertà e veterano garibaldino, durante i venti mesi di lotta partigiana condivideva con i giovani i rischi, le fatiche ed i pericoli della nuova epopea che ha portato all'abbattimento della tirannide e alla cacciata dell'oppressore. Fedele al suo credo di uomo libero che ha lottato e sofferto per l'ideale della libertà, organizzava i primi gruppi partigiani operanti in montagna ed in pianura e partecipava con essi ad audaci gesta che gravemente scossero l'efficienza bellica del nemico. Benchè perseguitato dalla polizia che temeva in lui l'indomito cospiratore, alimentava, sprezzante di ogni rischio, materialmente e spiritualmente i compagni che lottavano, mantenendo viva in essi la stessa fiamma che ha fatto di lui l'apostolo perseguitato e benefico di ogni idea di umana fraternità. — Treviso, settembre 1943-aprile 1945.

SETTI Maria da Montemezzo (Vicenza), partigiana combattente. — Nobile figura di donna partigiana offriva appassionatamente ogni sua attività alla lotta per la redenzione della Patria. Già presente alla costituzione delle prime formazioni partigiane, fu anima e vita della organizzazione di una brigata operante sull'altipiano dei Sette Comuni e, sprezzante di ogni rischio, costituiva nella sua casa il centro della resistenza clandestina di un vasto settore della zona prealpina. Perseguitata dalla polizia, veniva catturata e sottoposta ad inaudite torture che non valsero a strapparle un solo motto che potesse compromettere i suoi compagni di lotta e di fede. Nobile figura di eroina che ha bene meritato della Patria. — Montemezzo Vicenza, settembre 1943-aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

VARLIERO Bellino di Antonio e di Boldrin Pasqua, nato a Lendinara (Rovigo) nel 1912, partigiano combattente (*alla memoria*). — Patriota di ardente fede, arrestato all'inizio della sua attività partigiana e liberato dai compagni dopo tre mesi di duro carcere, rientrava alla propria formazione ove per il valore dimostrato raggiungeva il grado di comandante di brigata. Sempre alla testa dei suoi uomini sapeva guidarli con alto senso di responsabilità in numerose azioni contro preponderanti forze nazifasciste. Durante un'azione portata dal nemico con particolare accanimento, cadeva da eroe nel folto della mischia. — Stienta (Polesine), 26 ottobre 1944.

(2783)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 maggio 1950, n. 395.

Ricostituzione dei comuni di Gerenzano e Uboldo, in provincia di Varese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni di Gerenzano e di Uboldo, aggregati a quello di Saronno con regio decreto 8 gennaio 1928, n. 55, sono ricostituiti con la circoscrizione risultante dalla planimetria allegata al verbale di accordo tra le rappresentanze dei ricostituiti Comuni e di Saronno.

Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici del comune di Saronno e dei ricostituiti comuni di Gerenzano e di Uboldo saranno stabiliti dal Prefetto sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Saronno, che sarà inquadrato negli organici dei Comuni ricostituiti, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 9 giugno 1950, n. 396.
Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 20 agosto 1949, n. 643, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 1° gennaio 1950-31 dicembre 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 10 giugno 1950, n. 397.
Concessione di un contributo straordinario a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, ad integrazione del bilancio 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1949-50, la concessione di un contributo straordinario di lire 26.629.000 a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, ad integrazione del bilancio 1949.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge verrà destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 19 giugno 1950, n. 398.
Aumento di lire 100.000.000, per l'esercizio finanziario 1949-50, dei fondi assegnati al Commissariato per il turismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per sopperire a esigenze dell'E. N. I. T. è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1949-50, la spesa di lire 100.000.000.

Art. 2.

E' autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50, la spesa di lire 4.000.000, da erogare, a cura del Commissariato per il turismo, a titolo di contributi ordinari a favore di istituzioni ed enti per l'attuazione di iniziative di carattere turistico.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 81 della Costituzione, all'onere derivante dall'art. 1 della presente legge si farà fronte con riduzione di pari somma dello stanziamento del capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

All'onere derivante dal precedente art. 2 si farà fronte con lo stanziamento di pari importo iscritto al capitolo n. 201 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 19 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 22 giugno 1950, n. 399.

Concessione a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato di una anticipazione di lire 1.500.000.000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, da parte del Tesoro, a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato di una anticipazione di lire 1.500.000.000, rimborsabile nel periodo di anni 10 al tasso ufficiale della Banca d'Italia, per sopperire alle spese per la ricostruzione del proprio stabilimento ed il ripristino del macchinario della Cartiera di Foggia, danneggiati dalla guerra, nonchè per l'acquisto e la costruzione di stabili necessari per una migliore sistemazione della Cartiera Nomentana di Roma e per l'acquisto di macchinario per gli stabilimenti di stampa.

Art. 2.

Con apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'Istituto Poligrafico dello Stato, saranno stabilite tutte le altre modalità e condizioni che si renderanno necessarie. La convenzione sarà approvata con decreto del Ministro per il tesoro da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 3.

La spesa di cui all'art. 1 della presente legge verrà fronteggiata con parte delle maggiori entrate previste dalla legge 1° aprile 1950, n. 155, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 22 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1950, n. 400.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Vetere, in Andria (Bari).

N. 400. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Andria in data 2 agosto 1949, integrato con dichiarazione 16 agosto 1949, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria Vetere, in Andria (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1950, n. 401.

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento dei Carmelitani Scalzi, con sede in Arenzano (Genova).

N. 401. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento dei Carmelitani Scalzi, con sede in Arenzano (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1950, n. 402.

Riconoscimento, agli effetti civili, del cambiamento della denominazione dell'Istituto delle Figlie del Sacro Costato, con Casa generalizia in Potenza.

N. 402. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il cambiamento della denominazione dell'Istituto delle Figlie del Sacro Costato, con Casa generalizia in Potenza, in quella di « Istituto Suore Missionarie Catechiste del Sacro Cuore ».

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1950, n. 403.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Roberto Bellarmino, in Marina di Davoli (Catanzaro).

N. 403. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catanzaro e Vescovo di Squillace in data 1° gennaio 1949, integrato con postilla, relativo all'erezione della parrocchia di San Roberto Bellarmino, in Marina di Davoli (Catanzaro), e il Beneficio dell'anzidetta parrocchia viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dal sacerdote Ruggiero Bellarmino, consistente nella chiesa e casa canonica, e in due fondi rustici, il tutto in comune di Davoli e valutati L. 650.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950.

Sostituzione dell'on. Paolo Bonomi in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto predetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1948, con il quale si provvede alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto ed alla nomina dell'on. Paolo Bonomi a membro del Consiglio stesso;

Vista la nota 4218 del 2 maggio 1950, con la quale l'on. Paolo Bonomi rassegna le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e, nella sua qualità di presidente della Confederazione nazionale coltivatori diretti, designa in sua vece il dott. Italico Sgherri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Italico Sgherri è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in rappresentanza degli agricoltori (coltivatori diretti) in sostituzione dell'on. Paolo Bonomi, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti pre la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1950

EINAUDI

MARAZZA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1950
Registro Lavoro e prev. soc. n. 5, foglio n. 2?7. — LA MICELA.

(2882)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950.

Sostituzione di un componente il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge approvato con il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947 (registrato alla Corte dei conti addì 3 gennaio 1948, registro Industria e commercio n. 1, foglio n. 397) con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, per il quadriennio 1° gennaio 1948-31 dicembre 1951;

Visto il proprio decreto 20 maggio 1949 (registrato alla Corte dei conti il 4 luglio successivo, registro Industria e commercio n. 3, foglio n. 339) col quale fu chiamato a far parte dello stesso Consiglio il prof. avv. Ugo Rocco, in sostituzione del dott. Alfredo Roncuzzi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un componente del predetto Consiglio di amministrazione in sostituzione del prof. avv. Ugo Rocco, dimissionario;

Vista la designazione del Ministro per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Il dott. Ruggero Mastrangelo, ispettore generale del Ministero del tesoro, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni fino al 31 dicembre 1951, in sostituzione del prof. avv. Ugo Rocco, dimissionario.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1950
Registro Industria e commercio n. 6, foglio n. 36

(2901)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 1950

Sostituzione di un componente del Comitato per l'esame dei verbali di distruzione, dichiarazioni sostitutive di essi e di altri atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra, presso il Ministero dell'industria e del commercio, in rappresentanza dello stesso Ministero.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 25 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1948, registro n. 1, foglio n. 908, con il quale venne costituito, presso il Ministero dell'industria e del commercio, a termini dell'art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, il Comitato incaricato di esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e gli atti relativi a conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Considerato che il dott. Bellotti Antonio, rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio in seno al Comitato predetto, è stato collocato a riposo e che, pertanto, occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Il dott. Martuscelli Luigi, capo divisione (grado 6°-*A*), è chiamato a far parte del Comitato nelle premesse citato, quale rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, in sostituzione del dott. Bellotti Antonio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1950
Registro Industria e commercio n. 5, foglio n. 388.

(2817)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1950.

Abbinamento al « 3° Gran premio » organizzato dall'Automobile Club di Milano della lotteria « Solidarietà nazionale » (Lotteria automobilistica di Monza).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353, relativo alla istituzione della lotteria « Solidarietà nazionale », che con provvedimento legislativo in corso, sarà denominata « Automobilistica di Monza »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, che approva il regolamento generale delle lotterie nazionali « Solidarietà nazionale », « Lotteria di Merano » e « Italia »;

Ritenuto che occorre emanare, ai sensi dell'art. 26 del regolamento generale precitato, le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione e al collegamento della lotteria in corso, con il 3° Gran premio dell'autodromo di Monza, il prezzo dei biglietti, la ripartizione della massa premi e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione pratica della lotteria in corso;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria « Solidarietà nazionale » (Lotteria automobilistica di Monza) per l'anno 1950, è abbinata al 3° Gran premio, organizzato dall'Automobile Club di Milano, sulla base del regolamento vigente per la corsa automobilistica dell'autodromo di Monza, che avrà luogo in Monza il 28 maggio 1950.

Art. 2.

Il prezzo dei biglietti della lotteria « Solidarietà nazionale » (Automobilistica di Monza), manifestazione 1950, è fissato in L. 100, di cui L. 20 saranno trattenute dal venditore, a titolo di compenso e di rimborso spese.

Art. 3.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno in Milano, nel giorno, ora e località da stabilirsi, con apposito comunicato radio-stampa, nel modo indicato dagli articoli 14 e 15 del regolamento generale citato nelle premesse.

Art. 4.

Ultimate le operazioni di estrazione dei premi e registrati a verbale i risultati di essa, sarà dato atto, nello stesso verbale, del giorno, dell'ora e del luogo, in cui verrà effettuata l'estrazione, dei nomi dei corridori da abbinarsi ai numeri dei biglietti vincenti.

Saranno abbinati ai nomi dei corridori tanti biglietti vincenti quanti sono i corridori rimasti definitivamente iscritti alla corsa.

Tali biglietti seguiranno la sorte dei corridori, agli effetti della assegnazione dei premi previsti dal successivo art. 8.

Art. 5.

Nel bollettino che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento generale delle lotterie nazionali, saranno indicati, insieme con i risultati dell'estrazione, anche quelli della competizione sportiva.

Art. 6.

La ripartizione delle somme ricavate dalla vendita dei biglietti, sarà disposta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, il quale osserverà le disposizioni contenute nell'art. 17 del regolamento delle lotterie nazionali.

Art. 7.

Al Comitato generale di direzione è data la facoltà di stabilire il numero e l'entità dei singoli premi, spettanti ai possessori ed ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

Qualora non dovesse aver luogo la manifestazione sportiva, di cui all'art. 1 del presente decreto, oppure fosse impossibile la classifica, il Comitato generale di direzione stabilirà in quale modo dovrà essere ripartita la massa premi.

Art. 9.

Con successivo decreto sarà fissata la data di chiusura della vendita dei biglietti, dell'estrazione dei premi, e sarà provveduto alla nomina di un funzionario del Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, che dovrà redigere il verbale delle operazioni di estrazione dei premi, nonchè a quanto altro potrà occorrere.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1950

p. *Il Ministro per le finanze*
CASTELLI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1950
Registro n. 11, foglio n. 341

(2872)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1950.

Termine della vendita dei biglietti della lotteria « Solidarietà nazionale » (Automobilistica di Monza).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353, relativo alla istituzione della lotteria « Solidarietà nazionale », che con provvedimento legislativo in corso, sarà denominata « Automobilistica di Monza »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, che approva il regolamento generale delle lotterie nazionali « Solidarietà nazionale », « Lotteria di Merano » e « Italia »;

Ritenuto che occorre stabilire la data di chiusura della vendita dei biglietti della lotteria « Solidarietà nazionale » (Automobilistica di Monza), manifestazione 1950, e provvedere alla nomina di un funzionario del Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, che dovrà redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento generale innanzi citato, nonchè quello dell'estrazione dei nomi e dei corridori da abbinarsi ai numeri dei biglietti vincenti di cui all'art. 4 del decreto interministeriale n. 16850 del 19 maggio 1950, in corso di registrazione;

Decreta:

Art. 1.

La vendita dei biglietti della lotteria « Solidarietà nazionale » (Automobilistica di Monza) cesserà improrogabilmente:

1) in tutte le provincie della Repubblica, alla mezzanotte del 22 maggio 1950;

2) nella città di Milano alla mezzanotte del 26 maggio 1950.

E' data facoltà agli Intendenti di finanza di anticipare la data di chiusura in modo da assicurare l'arrivo delle ultime matrici al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Milano per il 24 maggio 1950.

Le matrici dei biglietti venduti nella città di Milano, non restituite precedentemente a' sensi dell'art. 12 del regolamento generale, dovranno essere consegnate non oltre le ore 12 del 27 maggio 1950, al Comitato generale sopra indicato.

Art. 2.

I biglietti, le cui matrici non saranno pervenute entro i termini stabiliti nel precedente articolo, non concorreranno all'estrazione dei premi.

Art. 3.

Le operazioni di estrazione dei premi avranno luogo in Milano, in località, giorno ed ora da precisarsi con apposito comunicato radio-stampa.

Art. 4.

Il dott. Bifulco Giuseppe, capo sezione nel Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi, nonchè quello di estrazione dei nomi dei corridori da abbinarsi ai numeri dei biglietti vincenti.

In caso di impedimento di detto funzionario, è delegato il dott. Torre Pietro, consigliere nel Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1950

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1950
Registro n. 12, *foglio n.* 153

(2873)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1950.

Determinazione della misura dell'aggio di riscossione dell'imposta di soggiorno dovuto alla Banca nazionale del lavoro per l'anno 1950.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto interministeriale n. 2/1763 del 29 giugno 1948, col quale ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'ordinamento della imposta di soggiorno, fu conferito alla Banca nazionale del lavoro l'incarico di provvedere alla riscossione delle imposte di soggiorno nei Comuni della Repubblica per il triennio 1948-1950;

Ritenuto che in conformità di quanto prescrive l'articolo 11 del regio decreto-legge citato occorre stabilire, per l'anno 1950, la misura dell'aggio da corrispondersi sulle riscossioni della imposta suddetta;

Decreta:

Sull'importo delle riscossioni dell'imposta di soggiorno per l'anno 1950 è dovuto alla Banca nazionale del lavoro l'aggio nella misura di L. 14 % (quattordici per cento).

Roma, addì 10 giugno 1950

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
TOMANO

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

(2845)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 29 aprile 1950, n. 229, concernente modificazioni all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1950, all'art. 13, secondo comma, settima linea, ove è detto: « ... servizi di recapito *autorizzati....* » ecc. si deve leggere: « .... servizi di recapito *urbanizzati,...* » ecc.

Nella tabella n. 2 dell'allegato *B*, al grado 11° la qualifica: « Capi uffici interurbani ed aggiunti » deve rettificarsi nel modo seguente: « Capi uffici interurbani aggiunti ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Atessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 22 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1950, registro n. 25 Interno, foglio n. 336, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Atessa (Chieti) di un mutuo di L. 1.121.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(2850)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castiglione Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1950, registro n. 25 Interno, foglio n. 337, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castiglione Fiorentino (Arezzo) di un mutuo di L. 7.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(2848)

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo al territorio dei comuni di Feltre e Pedavena.

Con decreto interministeriale in data 29 maggio 1950, numero 18711/10, è stato riconosciuto, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 — convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380 — e della legge 29 gennaio 1934, n. 321, il carattere di stazione di soggiorno e turismo al territorio dei comuni di Feltre e Pedavena (Belluno).

(2861)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione delle varianti al piano di ricostruzione dell'abitato di Pescara

Con decreto Ministeriale 22 giugno 1950, n. 4595/1008, previa decisione sulle opposizioni presentate e con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, sono state approvate le varianti al piano di ricostruzione dell'abitato di Pescara, vistate in quattro planimetrie in scala 1:500.

Per l'attuazione di detto piano è stato assegnato il termine fissato dal decreto di proroga all'attuazione del piano originario.

(2851)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Careri in località Frazza (comune di Bovalino - Reggio Calabria).

Con decreto interministeriale 4 maggio 1950, n. 785, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo in sponda destra del torrente Careri in località Frazza (comune di Bovalino Reggio Calabria) a monte della strada statale n. 106, della superficie di mq. 182,500 e confinante con le proprietà della ditta Papale Agostino, Tallaro Vincenzo, Ferrò Giuseppe, Pannuccio Antonia, Lentini Maria, Triveri Eugenio, Stranges Stefano, Stranges Nicola, Piscionieri Rosa e Giovanni, Cutri Bruno, come specificato nell'estratto catastale 16 novembre 1949, in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2852)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Bonamico in località Bosco (comune di Bovalino).

Con decreto interministeriale 4 maggio 1950, n. 787, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato del relitto d'alveo in sinistra del torrente Bonamico in località Bosco, comune di Bovalino, a monte della SS. n. 106, della superficie di mq. 160,129, confinante con la proprietà delle ditte Falleti Edoardo, Logozzo Vincenzo fu Francesco, Papale Agostino, Oliva Girolamo vedova Foti, come specificato nell'estratto catastale 15 novembre 1949 in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calaria, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2853)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 122

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 4 luglio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143,50
» Firenze	624,85	143,25
» Genova	624,80	143,50
» Milano	624,82	143,50
» Napoli	624,70	142,90
» Palermo	624,75	144 —
» Roma	624,79	143,55
» Torino	624,825	144 —
» Trieste	624,82	143,50
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 4 luglio 1950

Rendita 3,50 % 1906	70,775
Id. 3,50 % 1902	68,25
Id. 3 % lordo	50,30
Id. 5 % 1935	97,15
Redimibile 3,50 % 1934	71,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,325
Id. 5 % 1936	92,125
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,825
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,375
Id. 5 % convertiti 1951	99,90
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 4 luglio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 143,52

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di buoni del Tesoro nominativi

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare del capitale nominale	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B. T. Q. 5% (1950)	143	1.000 —	Vazio *Mario* fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Colaioli Vanda vedova Vazio, dom. a Civitavecchia (Roma).	Vazio *Fabio* fu *Mario*, minore, ecc., come contro.
Id.	144	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	145	30.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 4% (1951) Serie A-6	189	500 —	*Ricciardi* Rita di Gennaro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	*Riccardi* Rita di Gennaro, ecc., come contro.
Id. Serie A-10	237	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	238	4.000 —	*Ricciardi* Luigi di Gennaro, minore, ecc., come sopra.	*Riccardi* Luigi di Gennaro, ecc., come sopra.
Id.	239	4.000 —	*Ricciardi* Assunta di Gennaro, minore, ecc., come sopra.	*Riccardi* Assunta di Gennaro, ecc., come sopra.
Id.	240	3.500 —	*Ricciardi* Angelo di Gennaro, minore, ecc., come sopra.	*Riccardi* Angelo di Gennaro, minore, ecc., come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 19 giugno 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2820)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della zona di ripopolamento e cattura di Granezza (Vicenza)

La zona di ripopolamento e cattura di Granezza (Vicenza), della estensione di ettari 1372, di cui ai decreti Ministeriali 16 agosto 1939, 19 maggio 1942, 14 febbraio 1947 e 18 maggio 1948, è revocata.

(2890)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Castiglione a Casauria (Pescara)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nel comune di Castiglione a Casauria (Pescara), dell'estensione di ettari 600 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: strada vicinale Rocca Tagliata, Botta di Racica, Fosso Lama, strada comunale Patalella, strada vicinale Tre Monti (Ferrovia), il restante tratto confina col comune di Bussi.

(2884)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Capriano Azzano e Poncarale Fiero (Brescia)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nei comuni di Capriano Azzano e Poncarale Fiero (Brescia), dell'estensione di ettari 885, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: dalla località Gigli, strada campestre fino alla cascina *Pontoglio*, indi strada comunale fino all'abitato di Capriano del Colle. Da qui strada comunale fino al fienile Ferramonda di sopra, risale sempre lungo la strada passando per Poncarale e si ricongiunge con la località Gigli.

(2887)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di San Salvatore Monferrato (Alessandria)

La zona di ripopolamento e cattura di San Salvatore Monferrato (Alessandria) della estensione di ettari 393 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 30 dicembre 1947, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-54.

(2888)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per titoli a trenta posti di allievi marconisti del Corpo del genio civile (gruppo C, grado 13°)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 675, col quale furono approvati i ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e fu istituito il ruolo dei marconisti del Genio civile;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1941, n. 1631, contenente norme per il personale dei servizi radiotecnici e di telecomunicazioni dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici;

Vista la legge 21 agosto 1921, n 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1478, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità a mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Vista la nota n. 70352/12106 del 18 gennaio 1950, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire il concorso a trenta posti nel grado iniziale del ruolo dei marconisti del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a trenta posti di allievi marconisti del Corpo del genio civile (gruppo C, grado 13°).

Art. 2.

Il presente concorso è riservato al personale dei ruoli di gruppo C, nonchè al personale subalterno di ruolo ed a quello impiegatizio non di ruolo, comunque denominato, che sia fornito della necessaria capacità tecnica e di tutti i requisiti necessari per la nomina ad impiego statale e purchè abbia compiuto almeno due anni di servizio alla data del 29 dicembre 1941.

Per la partecipazione al concorso di cui al precedente articolo 1, si prescinde da ogni limite di età.

A dimostrazione della loro capacità tecnica i candidati dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

a) certificato internazionale di radiotelegrafista di qualunque classe;

b) attestazione di un Comando dipendente dal Ministero della difesa, dal quale risulti che il candidato ha prestato, alle dipendenze del Comando stesso, servizio di radiotelegrafista, radiotecnico o radiotelefonista;

c) attestazione di un Comando dipendente dal Ministero della difesa, dal quale risulti che il candidato ha seguito un corso per marconisti superando i relativi esami;

d) attestazione del funzionario dirigente i servizi radiotecnici di una Amministrazione civile, nella quale il medesimo, sotto la sua personale responsabilità, dichiari che, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del presente decreto, il candidato ha prestato servizio di marconista o di meccanico elettricista alle sue dipendenze e che ha acquisito la necessaria capacità tecnica;

e) ogni altro documento o titolo rilasciato nei modi e termini di legge, da autorità o enti dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, dal quale, ai fini dell'ammissione al concorso di che trattasi, si possa desumere la capacità tecnica del candidato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare nel seguente ordine:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) Amministrazione dalla quale il candidato dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

g) elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. — Diploma originale del titolo di studio di cui il candidato è fornito (oppure copia di esso autenticata da un notaio su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. — Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. — Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. — Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. — Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. — Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. — Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. — Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato e dal pretore competente per territorio.

10. — I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, dovranno, inoltre, produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

11. — I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 127 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglie al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale

o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera p) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso, non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al precedente art. 3 o di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali. Tuttavia, i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti da questo Ministero, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 6, primo capoverso.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento, debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta fermo, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati, di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando, che siano riconosciuti idonei, ovvero di fare riferimento a documenti similari già presentati ad altri Uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare; in tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici, a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 9.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 10.

Con successivo decreto verrà nominata la Commissione del concorso che sarà composta da un ingegnere capo del Genio civile — presidente — e da un docente di fisica nelle scuole medie governative e dal direttore dei Servizi radiotecnici e di telecomunicazioni di questo Ministero, membri.

Le mansioni di segretario per la Commissione suddetta saranno disimpegnate da un funzionario dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici di grado non superiore al 9°.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che siano dichiarati idonei ed eccedono il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive estensioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1950

Il Ministro: Aldisio

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1950
Registro n. 11, foglio n. 102. — Del Gobbo

(2896)

MINISTERO DEL TESORO

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso a centottantasette posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale del Ministero del tesoro e di altre Amministrazioni statali, indetto con decreto Ministeriale 23 gennaio 1950.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1950, registro Tesoro n. 2, foglio n. 150, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 58 del 10 marzo 1950, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centottantasette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali;

Considerato che il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso medesimo è scaduto il 9 giugno 1950;

Ritenuta l'opportunità, in relazione a particolari esigenze dei servizi dell'Amministrazione centrale del tesoro, di riaprire l'anzidetto termine per il periodo di quaranta giorni, e cioè fino al 19 luglio 1950;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a centottantasette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali, indetto con decreto Ministeriale in data 23 gennaio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 58 del 10 marzo 1950, è riaperto per il periodo di quaranta giorni, e cioè fino al 19 luglio 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1950

Il Ministro: Pella

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1950
Registro Tesoro n. 8, foglio n. 246. — Grimaldi

(2899)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine per la presentazione delle pubblicazioni da parte dei candidati ai concorsi a cattedr. universitarie, indetti con decreto Ministeriale 10 aprile 1950.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1950, n. 88, con il quale sono stati indetti concorsi a cattedre universitarie;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle pubblicazioni da parte dei candidati ai concorsi predetti, limitatamente a quelle che i candidati stessi non abbiano modo di esibire entro il prescritto termine del 31 luglio, fermo restando, tuttavia, in relazione agli adempimenti di competenza degli uffici, il termine del 31 luglio per la presentazione delle pubblicazioni già disponibili;

Decreta:

Fermo restando il termine del 31 luglio, stabilito per la presentazione delle domande, dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni per la partecipazione ai concorsi a cattedre universitarie indetti con il decreto Ministeriale 10 aprile 1950, ai candidati è data facoltà di produrre, entro il successivo 31 agosto, non più di altre due pubblicazioni.

Per i candidati residenti all'estero, ferma restando la data del 31 luglio per la presentazione delle domande, resta fissato al 31 agosto 1950 il termine per la presentazione dei documenti, titoli e pubblicazioni.

I candidati che intendano valersi della facoltà di cui al primo comma del presente articolo, anche se abbiano già prodotto al Ministero domanda, titoli e pubblicazioni, dovranno farne esplicita dichiarazione entro il 31 luglio, indicando il titolo delle pubblicazioni che si riservano di produrre.

Roma, addì 21 giugno 1950

Il Ministro: GONELLA

(2897)

Aggiunta di alcune materie all'ordinanza 29 aprile 1950, riguardante la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» in data 10 maggio 1950, n. 107.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta l'ordinanza Ministeriale 29 aprile 1950, con la quale è stata indetta per il corrente anno la sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Dispone:

Alle materie indicate nel prospetto annesso alla suddetta ordinanza del 29 aprile 1950 sono aggiunte le seguenti:

Istituzioni di diritto coloniale	1
Legislazione dei Comuni	2
Lingue e letterature scandinave	1
Letteratura umanistica	2
Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze	3
Statistica economica	2
Politica economica e finanziaria	2
Tecnologia e utilizzazione forestale	2
Criminologia	1
Tecnica delle assicurazioni sociali	1
Diritto delle assicurazioni sociali	1
Storia della musica	2
Lingua e letteratura russa	1
Letteratura nord-americana	1
Fisiologia generale	3
Etnografia	2
Tossicologia	2
Archivistica	1
Fonetica sperimentale	1
Lingua e letteratura bulgara	1
Lingue dell'America pre-Colombiana	1
Acustica	1
Ottica	1
Geografia fisica	1
Entomologia	4
Fisiologia vegetale	3
Istituzioni giuridiche dell'Europa orientale	1
Diritto costituzionale italiano e comparato	1
Istituzioni di diritto privato	2
Diritto tributario	1
Zootecnica generale	1
Zootecnica speciale	1
Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica	1
Costruzioni navali militari	2
Estimo ed esercizio professionale	1
Sinologia	2

Per le materie suindicate il termine per la presentazione delle domande e dei documenti è prorogato al 31 agosto 1950.

Roma, addì 27 giugno 1950

Il Ministro: GONELLA

(2898)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione della tabella di classificazione dei vincitori del concorso a dodici posti di vice segretario in prova, gruppo A, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè il regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960;

Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1949, col quale è stato indetto un concorso per esame a dodici posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 17 agosto 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso a dodici posti di vice segretario in prova gruppo *A*) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena:

1. Arciprete dott. Francesco	punti	15,62
2. De Mari dott. Alberto, combattente	»	15,50
3. Saia dott. Alfonso	»	15,43
4. Ziccone dott. Umberto	»	15,12
5. Napolitano dott. Vittorio	»	15,06
6. D'Orazio dott. Emilio	»	15 —
7. Albanese dott. Antonio	»	14,94
8. Alesci dott. Domenico, combattente	»	14,50
9. Rossi dott. Claudio, combattente	»	14,25
10. Aloia dott. Antonio, combattente	»	13,75
11. Di Cesare dott. Giovanni, combattente	»	13,56
12. Traversi dott. Valerio, avventizio	»	13 —

Art. 2.

Sono dichiarati idonei:

1. De Mari dott. Emilio	punti	14,31
2. Gambardella dott. Alfredo	»	13,87
3. Speciale dott. Giovanni	»	13,44
4. Menna dott. Francesco	»	13,37

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1950
Registro Grazia e giustizia n. 17, foglio n. 134. — OLIVA

(2877)

PREFETTURA DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 2928 del 21 gennaio scorso, con il quale veniva approvata la graduatoria dei vincitori del concorso ai posti di medico condotto della Provincia;

Viste le rinuncie dei sanitari Carvelli Giovanbattista per Sellia capoluogo e Mantello Giuseppe per Tiriolo, nonchè la dichiarazione di opzione del dott. Jannini Sebastiano;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere per la revisione delle assegnazioni dei vincitori, tenendo conto della graduatoria, delle preferenze indicate dai concorrenti e delle opzioni predette;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 26, 55 e 56 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dato atto delle rinuncie dei dottori Carvelli Giovanbattista e Mantello Giuseppe.

I seguenti sanitari, compresi nella graduatoria di merito del concorso suddetto, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Iannini dott. Sebastiano: condotta comunale di Tiriolo;

De Luca dott. Antonio: condotta comunale di Sellia capoluogo.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

I sindaci dei Comuni interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici condotti designati vincitori.

Catanzaro, addì 12 giugno 1950

Il prefetto: DIANA

(2829)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento alla data del 30 novembre 1946.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 16326 in data 20 giugno 1947, successivamente modificato con decreto n 15049 in data 29 maggio 1950 col quale venne bandito pubblico concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento alla data del 30 novembre 1946;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 4 maggio 1948;

Visto il testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 1° marzo 1949, n. 55, recepita dal Governo regionale con legge 11 marzo 1950, n. 20;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento alla data del 30 novembre 1946:

1. Levatino Rosalia fu Vito, da S. Angelo M. . . . punti 103 — su 150
2. Farruggio Caterina, da Ravanusa » 102,50 »
3. Nuara Carmela fu Giuseppe, da Villapriolo » 101,30 »
4. Celestino Maria, da Agrigento » 100 — »
5. Alabiso Vincenza di Matteo, da Camastra . . . . » 99,50 »
6. Lo Forte Anna di Giovanni, da Montaperto punti 99 — su 150
7. Ligio Paola fu Giuseppe, da Menfi . » 93,50 »
8. Caruso Giuseppa fu Calogero, da Favara . » 91,80 »
9. Stornaiuolo Anna fu Vincenzo, da Porto Empedocle . . » 90,30 »
10. Morgana Francesca di Giuseppe, da Palma Montechiaro . . » 88 — »
11. Di Gerlando Grazia di Antonio, da Montevago . . » 86,30 »
12. Merlino Marianna di Paolo, da Ribera . » 86,20 »
13. Geraci Rosa di Ferdinando, da Ribera . . . » 85,80 »
14. Di Caro Bianca, da Agrigento . . » 84,50 »
15. Panzica Antonia di Santo, da Marianopoli . . » 80,30 »
16. Monta Maria di Antonino, da Siculiana . . » 77,30 »
17. Taibi Flega fu Stefano, da Castrofilippo . . . » 76 — »
18. Lo Giudice Giuseppa fu Giuseppe, da Naro . . . . » 75,20 »
19. Giannola Ninfa di Stefano, da Ioppolo G. . . » 72,70 »
20. Tuturino Anna fu Giuseppe, da S. Giuseppe Iato . » 70,35 »
21. Amato Rosaria fu Giuseppe, da Palma Montechiaro . » 66,70 »
22. Spanò Vincenza di Calogero, da Menfi . . . . . » 65,70 »

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Agrigento ed in quello dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 15 giugno 1950

Il prefetto: LEO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 18115 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1946, dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dalle concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso per la condotta a fianco di ciascuna indicata:

1. Levantino Rosalia fu Vito: Ribera;
2. Farruggio Caterina: Camastra;
3. Nuara Carmela fu Giuseppe: Porto Empedocle;
4. Celestino Maria: Agrigento (Città);
5. Alabiso Vincenza di Matteo: Palma Montechiaro (1ª condotta);
6. Lo Forte Anna di Giovanni: Racalmuto;
7. Liggio Paola fu Giuseppe: Menfi;
8. Caruso Giuseppa fu Calogero: Naro;
9. Stornaiolo Anna fu Vincenzo: Alessandria della Rocca;
10. Morgana Francesca di Giuseppe: Palma Montechiaro (2ª condotta);
11. Di Gerlando Grazia di Antonino: Montevago;
12. Geraci Rosa di Ferdinando: Castrofilippo;
13. Panzica Antonia di Santo: Agrigento (Fraz. Montaperto).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 15 giugno 1950

Il prefetto: LEO

(2880)

PREFETTURA DI IMPERIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Richiamato il proprio decreto in data 4 agosto 1949, numero 6677, con il quale venivano assegnate le sedi, secondo la graduatoria di merito, ai concorrenti dichiarati idonei al concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia, bandito il 20 agosto 1947;

Considerato che il dott. Francesco Bartolotti, assegnato alla condotta medica di Rezzo è stato trasferito ad altra sede e che il dott. Armando Ficcarelli, invitato al riguardo, ha significato, con la sua mancata pronuncia entro il termine prefisso, di non accettare il posto di medico condotto presso il Comune di cui sopra;

Che il dott. Emilio De Rossi Guitera, che segue nella graduatoria di merito i sanitari anzidetti, ha comunicato di accettare la sede di Rezzo da lui indicata nell'ordine di preferenza a suo tempo compilato;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1935, n. 1265, e gli articoli 26 e 56 del regolamento concorsi ai posti dei sanitari addetti ai servizi dei Comuni della provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Emilio De Rossi Guitera è assegnato alla condotta medica di Rezzo in sostituzione del dott. Francesco Bartolotti trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Rezzo.

Imperia, addì 9 giugno 1950

Il prefetto: VILLA SANTA

(2831)

PREFETTURA DI MATERA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il precedente decreto n. 22655 in data 20 dicembre 1949, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori del concorso a posti vacanti di medico condotto della Provincia al 20 novembre 1948;

Considerato che il dott. Potenza Donato, assegnato alla 2ª condotta medica del comune di Matera è dimissionario;

Visti gli atti di ufficio e considerato che il dott. Salinari Salvatore, assegnato alla condotta medica di Montescaglioso, ha chiesto in ordine di precedenza nella sua domanda di ammissione al concorso la 2ª condotta medica di Matera;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Decreta:

Il dott. Salinari Salvatore, riuscito vincitore nel concorso a posti vacanti di medico condotto nella Provincia, di cui sopra, è assegnato alla 2ª condotta medica del comune di Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo del comune di Matera e della Prefettura.

Matera, addì 9 giugno 1950

Il prefetto: IODICE

(2833)

PREFETTURA DI TERAMO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto in data 13 gennaio scorso, n. 700, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia, di cui al bando 10 giugno 1947, n. 9056,

Visto il decreto in data 17 stesso mese, n. 700, con il quale veniva provveduto a dichiarare i vincitori del concorso predetto e successive modifiche;

Visto che i dottori Saraceni Alberto e Di Donato Francesco, rispettivamente vincitori del concorso per le sedi di Giulianova (2ª zona) e Colledara, hanno rinunziato a dette sedi;

Ritenuto di dover procedere alla nomina per le predetti sedi dei concorrenti dichiarati idonei che seguono nella graduatoria i rinunziatari e che hanno chiesto quelle sedi in ordine di preferenza, i quali appositamente interpellati hanno accettato la nomina stessa;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori per il posto a fianco di ciascuno segnato:

Rossi dott. Antonio: Giulianova (2ª zona);
De Marco dott. Emidio: Colledara.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 10 giugno 1950

Il prefetto: GIANNITRAPANI

(2836)

PREFETTURA DI MASSA CARRARA

Graduatoria del concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico micrografico del Laboratorio di igiene e profilassi di Massa Carrara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visto il proprio decreto 10 marzo 1949, n. 648 Sanità, col quale veniva indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento del posto di coadiutore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Massa Carrara;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 5 dicembre 1949, n. 55549/20400.12.42, col quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i processi verbali dei lavori della Commissione giudicatrice ed in particolare l'ultimo di essi, in data 23 maggio 1950 nel quale viene dichiarata idonea la candidata dott.ssa Lembo Zanelli Elisa con punti centocinquantotto su duecentocinquanta;

Visti gli articoli 84, 85 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934;

Decreta:

E' approvata la graduatoria degli idonei disposta dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di coadiutore del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Massa Carrara, reparto medico micrografico.

La Deputazione provinciale di Massa Carrara è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Massa, addì 13 giugno 1950

Il prefetto: CARELLI

(2881)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.